L'art. 7, al comma 6, ha ribadito che soltanto per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - "modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione" - detta le nuove norme sul cosiddetto federalismo che, tra l'altro, prevede:

-l'attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa primaria di carattere generale. Il nuovo testo dell'art. 117 inverte il sistema che attribuiva alle Regioni una potestà legislativa concorrente in determinate materie e "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", individuando invece gli ambiti riservati in via esclusiva allo Stato e le materie di legislazione concorrente riservate alla legge statale. Alle Regioni è inoltre conferita potestà regolamentare;

- il riconoscimento di autonomia piena alle Regioni attraverso la soppressione di controlli preventivi di legittimità e di merito e la conseguente eliminazione della figura del Commissario di Governo;

- il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in senso stretto;

-l'attribuzione alle Regioni e agli enti Locali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

La normativa in argomento, pur non incidendo direttamente sull'Istituto, comporta, in prospettiva, importanti riflessi sul piano istituzionale e strumentale con conseguente necessità di riconsiderare l'assetto organizzativo/professionale dell'Istituto per un tempestivo adeguamento a detta realtà.

La legge 23 novembre 2001 n. 410, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 351/2001, ha dettato nuove disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Essa prevede tra l'altro:

•la individuazione del patrimonio immobiliare pubblico da effettuare con appositi decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio;

•la costituzione, a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di società a responsabilità limitata aventi ad oggetto la cartolarizzazione dei proventi della vendita del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici;

•il trasferimento alle società di cui sopra, a titolo oneroso, dei beni immobili individuati da realizzare con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

•la definizione di criteri e modalità per la gestione e la cessione degli immobili.

B. Regolamenti.

Tra le iniziative prodotte all'interno dell'Ente, nel periodo in esame, assumono particolare rilievo le seguenti deliberazioni - adottate dal Consiglio di amministrazione - che costituiscono punti di riferimento essenziali per la realizzazione del nuovo modello aziendale:

-delibera n. 232 del 1° luglio 1999, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

-delibera n. 248 del 15 luglio successivo, relativa all'Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali;

-delibera n. 26 del 26 gennaio 2000 con la quale sono state predisposte le "Norme sull'Ordinamento Amministrativo Contabile", successivamente modificate con deliberazione n.237 del 19 aprile 2001, al fine di adeguarne le disposizioni al D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, che contiene il "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", ed al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.145 del 19 aprile 2000 che contiene il "Regolamento recante il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109". Ulteriore modifica è stata apportata con delibera n.349 del 21 giugno 2001.

Con delibera n.295 del 1° giugno 2000 è stato approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di erogazione di prestazioni di assistenza protesica.

3. FINI ISTITUZIONALI

L'assicurazione infortuni nasce per coprire il "rischio professionale" cioè il rischio degli infortuni degli "operai dell'industria" causati dalle "macchine" e da particolari lavorazioni pericolose.

Nel tempo questa impostazione, pur mantenendo la sua validità, si è adeguata alle trasformazioni intervenute nel quadro generale del sistema produttivo – nuove forme di lavoro e quindi nuovi rischi – nonché agli interventi del legislatore e della giurisprudenza, sotto la spinta delle forze politiche e sociali.

In tale prospettiva si colloca la più recente normativa e, in particolare, la già citata legge 144/99 che ha dettato al legislatore delegato - in ordine all'ambito soggettivo ed oggettivo della tutela e ai nuovi orientamenti relativi al finanziamento dell'assicurazione - i seguenti principi e criteri direttivi:

a)Individuazione e separazione, ai fini tariffari, dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria, delle seguenti gestioni separate: industria, artigianato, terziario, altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b)Revisione dei criteri di classificazione dei datori di lavoro;

c)Previsione di tariffe diverse per le quattro gestioni sopra citate, tenuto conto delle norme di cui al Decreto legislativo n. 626/1994 nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d)Previsione di distinti tassi di premio per i settori di ciascuna delle predette gestioni;

e)Previsione dell'applicazione delle tariffe di cui al punto c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;

f)Individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile;

g)Previsione del riordino dell'art. 55 della legge 88/89 e degli artt. 80 e 146 del Testo Unico n. 1124 del 30.6.1965, al fine di ricondurre entro termini temporali, certi e predefiniti, il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni;

h)Rideterminazione per l'anno 2000 dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi dell'agricoltura e l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori dipendenti agricoli;

i)Previsione dell'estensione dell'obbligo assicurativo per i dirigenti, gli sportivi professionisti ed i lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;

l)Previsione in via sperimentale per il triennio 1999/2001 nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche per sostenere e finanziare programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese;

m)Previsione dei criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n)Previsione di un sistema di rivalutazione della rendita secondo un sistema misto;

o)Previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato, del disavanzo della gestione agricoltura;

p)Revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'INPS e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL;

q)Previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999/2001, della destinazione delle somme incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione per promuovere o finanziare progetti per la riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro nonché per sostenere e finanziare progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese;

r)Riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni.

s)Previsione, nell'ambito della tutela INAIL, di una idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico;

t)Previsione di una specifica disposizione per la tutela degli infortuni in itinere secondo i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

Alla delega prevista dal citato art. 55 della legge 144/99 è stata data concreta attuazione con il Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000, frutto, della cosiddetta concertazione.

Risultano, così, definitivamente sanzionate quelle sollecitazioni delle forze politiche e sociali, che hanno determinato l'evoluzione

dell'assicurazione, ponendo l'INAIL tra i soggetti che devono farsi carico della salute dei lavoratori, considerata come valore e bene primario. In tale contesto un ruolo determinante ha assunto la disciplina introdotta per la copertura del danno biologico, le cui potenzialità innovative, peraltro, sono tutte da verificare essendo la riforma ancora in fase sperimentale e non avendo realizzato integralmente il principio, posto dalla Corte Costituzionale, della tutela del lavoratore come persona, stante la persistente diversificazione del concetto di danno biologico in ambito INAIL, rispetto a quello di diritto comune.

Il processo evolutivo è stato caratterizzato, nel tempo, da un ampliamento dei soggetti tutelati (artigiani, impiegati, dirigenti, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti e, da ultimo, casalinghe) e delle attività protette (lavori non manuali, rischi ambientali etc).

L'arricchimento del livello di tutela ha riguardato anche le prestazioni erogate dall'Ente con l'attuarsi del passaggio dalla iniziale liquidazione in capitale, alla rendita, completata da cure necessarie ed utili, fino all'attuale auspicata esigenza di tutela integrale del lavoratore, destinata come tale ad estendersi al di là degli interventi economici e curativi, anche al recupero e al reinserimento professionale. In tale contesto sono da considerare le funzioni recentemente attribuite all'Ente, in una prospettiva di recupero di compiti che gli erano propri sin dall'inizio del secolo e che gli erano stati sottratti con la legge n. 833 del 32 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

In questa ottica si pone l'impegno che, per effetto di talune disposizioni legislative, l'INAIL ha assunto in campo sanitario da qualche anno, teso non solo a destinare una parte delle proprie risorse ad acquisire, ristrutturare o realizzare strutture ospedaliere, ma anche a svolgere direttamente attività sanitaria attraverso la gestione di Centri di riabilitazione destinati, in via prioritaria, agli infortunati sul lavoro.

I Centri sono ubicati presso le strutture sanitarie indicate dal Ministro della salute con appositi decreti, calibrando ciascun intervento in coerenza con le programmazioni sanitarie delle Regioni interessate.

I Centri di riabilitazione - come risulta da comunicazione fornita dal Direttore generale in data 6 febbraio 2002 al Consiglio di amministrazione - sono, con varietà di funzioni, dislocati a: Volterra, Vetralla, Maratea, Montefalco, Roma Tor Vergata, e San Benedetto Val di Sambro.

4. MONOPOLIO INAIL

Con parere del 9 febbraio 1999 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso al Parlamento ed al Governo osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, ritenendo che l'intervento dello Stato - essenziale per garantire il fondamentale diritto a mezzi adeguati ai lavoratori infortunati o tecnopatici - non dovesse necessariamente implicare la scelta di un regime di monopolio legale. Ad avviso dell' "Antitrust", infatti, i predetti principi garantistici non sarebbero stati disattesi in caso di scelta non monopolistica, potendosi, in alternativa, affidare la gestione del servizio assicurativo anche ad imprese operanti in regime di concorrenza, che - sotto il profilo dell'efficienza produttiva - dovrebbero essere indotte a ricercare soluzioni ottimali, a beneficio dei consumatori.

Tale parere è stato confutato dalla Commissione di controllo sugli Enti di previdenza nella relazione al Parlamento del 15 luglio 1999. Essa ha ribadito che l'attività svolta dall'INAIL non è solo di tipo assicurativo proprio perché non è volta esclusivamente "a risarcire il danno subito dal lavoratore infortunato o tecnopatico".

L'INAIL, invero, non è impresa in quanto non svolge le sue attività per meri fini di lucro ma ha carattere solidaristico, offrendo, tra l'altro, un

ventaglio di prestazioni diverse e più ampio rispetto alle società assicurative del settore privato, mirando a garantire l'integrità fisica del lavoratore infortunato al di là della semplice reintegrazione di reddito dovuta alla ridotta o perduta capacità lavorativa causata dall'infortunio.

Inoltre, con il principio dell'automatismo delle prestazioni, viene attribuito al lavoratore il diritto ad essere tutelato anche se il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo del versamento della contribuzione (esclusi i lavoratori autonomi per i quali l'automatismo non opera più dal 1° gennaio 1998 ai sensi della legge 449/1997).

L'Inail, pur operando in regime monopolistico, non agisce in contrasto con il diritto alla concorrenza perché garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita, in aderenza all'art. 38 della Costituzione.

La richiesta di referendum abrogativo della normativa sulla gestione pubblica dell'assicurazione obbligatoria sugli infortuni e malattie professionali, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 34 del 3 febbraio 2000 .

Scopo del referendum era quello di eliminare il monopolio da parte dell'INAIL, consentendo ai datori di lavoro di servirsi delle assicurazioni private, nel presupposto che la liberalizzazione del mercato garantisse maggiore tutela ai lavoratori infortunati.

La Corte ha affermato, invece, il carattere pubblicistico dell'assicurazione sociale, che non deve avere finalità di lucro e contemporaneamente deve garantire ai beneficiari "sicurezza del soddisfacimento delle necessità della vita".

Da ultimo la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con decisione del 22.1.2002, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale propostale dal Tribunale di Vicenza, nella causa tra l'INAIL e una Società interessata, ha dichiarato che la nozione di impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE "non comprende un ente che è incaricato dalla legge della gestione di un

regime di assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro".

Pertanto, l'Istituto è stato configurato, anche nell'ottica dell'ordinamento comunitario, come Ente essenziale nel sistema della previdenza sociale.

La Corte di giustizia, pur avendo in passato riconosciuto natura imprenditoriale anche ad enti che svolgessero attività sociali, nel caso dell'INAIL ha, invece, ritenuto che non avesse mera natura economica, non essendovi quella stretta correlazione tra contributi e prestazioni che caratterizza ogni assicurazione privata. Non trattandosi di attività imprenditoriale non si ravvisa lesione delle norme comunitarie sulla concorrenza e, conseguentemente, non si può più parlare di monopolio dell'INAIL, bensì di gestione assicurativo - previdenziale esclusiva.

5. ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Si ritiene opportuno, per completezza di informazione, riportare il nuovo assetto strutturale dell'Istituto (che era stato disciplinato con delibera del Consiglio di amministrazione n°10 del 21 gennaio 1997) perché è stato modificato con delibera n. 232 del 1° luglio 1999 che ha approvato il Regolamento di Organizzazione, e con delibera n. 248 del 15 luglio successivo, che ha dato una nuova impostazione all'Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali che ora risultano così organizzate: Direzione generale; Direzioni regionali; Direzione provinciale di Bolzano; Sede regionale di Aosta; Sedi locali.

La Direzione generale si articola al suo interno in: Direzioni centrali, Servizi, Sovrintendenza Medica Generale e Consulenze professionali.

Le Direzioni Centrali, affidate alla responsabilità di dirigenti di livello dirigenziale generale, sono le seguenti: Programmazione Organizzazione e Controllo; Comunicazione; Risorse Umane; Supporto Organi; Ragioneria; Ispettorato; Servizi Informativi e telecomunicazioni; Patrimonio; Rischi; Prevenzione; Riabilitazione e Protesi.

Esse sono articolate in Uffici.

Con la citata delibera n. 248 del 1999 erano stati altresì previsti alcuni Servizi affidati alla responsabilità di un dirigente. Essi costituivano centri di responsabilità organizzati come strutture autonome e svolgevano compiti di produzione accentrata o di presidio di funzioni che richiedessero specifiche competenze.

Con la delibera n. 802 del 20 dicembre 2000 è stata deliberata l'immediata riconduzione di detti Servizi alle Direzioni Centrali di riferimento, come di seguito specificato:

- Direzione Centrale Risorse Umane per il Servizio Relazioni Sindacali;
- Direzione Centrale Ragioneria per il Servizio Tributario e Previdenziale;
- Direzione Centrale Comunicazione per la Tipografia di Milano;
- Direzione Centrale Patrimonio per il Centro Servizi della Direzione generale;

La Sovraintendenza Medica Generale - cui è preposto un dirigente medico di II livello, denominato Sovrintendente Medico - è responsabile in materia sanitaria.

Le Consulenze Professionali - che hanno strutture centrali e territoriali, ad eccezione del ramo attuariale - svolgono la propria attività in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, rispondendone secondo gli ordinamenti professionali.

I rami professionali si articolano nelle seguenti Consulenze, cui sono preposti i Coordinatori generali - e l'Avvocato generale per quanto attiene al ramo legale - i quali si avvalgono anche di apposito supporto amministrativo:

- Ramo legale - Avvocatura Generale
- Ramo attuariale - Consulenza statistico – attuariale
- Ramo tecnico - Consulenza tecnica per l'edilizia;
 -Consulenza tecnica accertamento rischi professionali e prevenzione.

Le Direzioni Regionali.

Le 19 Direzioni regionali - coincidenti con l'ambito territoriale regionale - nonché la Direzione Provinciale di Bolzano e la Sede Regionale di Aosta, assicurano il governo del territorio di competenza, rispondendo degli obiettivi assegnati in ambito regionale e alle singole Sedi locali; nei confronti di queste ultime svolge, altresì, compiti di indirizzo e controllo.

Le Sedi locali, sono responsabili della produzione ed erogazione sul territorio dei prodotti e servizi dell'Istituto. Esse si articolano sul territorio con forme di insediamento flessibili. Nuove Sedi possono essere istituite dal Direttore generale, su proposta del Direttore Regionale territorialmente competente.

6. ORGANI

Sono organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Direttore generale e il Collegio dei sindaci. Come già detto in precedenza, le loro funzioni e l'ambito delle rispettive competenze sono state disciplinate con il decreto legislativo n. 479 del 30

giugno 1994, con il regolamento di attuazione già citato, e dalla legge n.127 del 15 maggio 1997.

Tranne che per il Direttore generale, la durata in carica dei suddetti organi è quadriennale.

Con Decreto legge, n. 8, del 26 gennaio 1999, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, è stato stabilito che la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza deve intendersi decorrente dalla data di effettivo insediamento. La disciplina della proroga degli organi amministrativi è stata dettata con decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, in legge n. 444 del 15 luglio 1994. Essa stabilisce, tra l'altro, che "gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbo essere ricostituiti." Gli organi non ricostituiti sono "prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo".

a) Il Presidente in carica è stato nominato con D.P.R. del 22 febbraio 1999 e insediato il giorno successivo.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 9 maggio 2001, nel fissare l'indennità di carica annua lorda spettante ai Presidenti degli Enti pubblici di previdenza, ha determinato in £. 219.640.000 annue l'importo da erogare al Presidente dell'INAIL ed in £.162.000 quello relativo alla medaglia di presenza;

b) Il Consiglio di Amministrazione - composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti - è stato nominato con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e insediato il 23 febbraio 1999.

Con D.P.C.M. del 28 marzo 2001 è stato nominato un nuovo consigliere in sostituzione di altro componente dimissionario.

Il Regolamento interno del Consiglio di amministrazione è stato modificato con delibere: 42 del 28 gennaio 1998 e 130 dell'11 marzo 1999.

Si riunisce mediamente con cadenza bisettimanale. Ha adottato 562 delibere nel 1999, 804 nel 2000 e 743 nel 2001.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 9 maggio 2001, nel fissare l'indennità di carica annua lorda spettante ai componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti pubblici di previdenza, ha determinato in £. 40.465.000 annue l'importo da erogare ai Consiglieri INAIL ed in £.162.000 quello relativo alla medaglia di presenza;

c) Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - composto di 25 membri - è stato nominato con D.P.C.M. del 4 agosto 1999 e insediato l'8 settembre 1999.

E' stato successivamente integrato con decreti del 17 gennaio 2000 e 30 novembre 2001.

Con nota del 27 febbraio 2001, n.9/PS/20567, il Ministero vigilante ha formulato alcune osservazioni, in parte recepite, sulla normativa contenuta in tale Regolamento. Ha, tra l'altro, rilevato che le funzioni della struttura tecnico-amministrativa di supporto al CIV, non apparivano tali da giustificare l'attribuzione della responsabilità della medesima a un dirigente generale.

L'Ente non ha ritenuto condivisibile tale avviso. La predetta struttura è, quindi, attualmente retta da un dirigente generale.

Il nuovo regolamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza è stato approvato con delibera n. 38 del 17 luglio 2000.

Si riunisce mediamente con cadenza bisettimanale. Ha adottato 48 delibere nel 1999, 63 nel 2000 e 53 nel 2001.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 9 maggio 2001 nel fissare l'indennità di carica annua lorda spettante al Presidente e ai componenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli Enti pubblici di previdenza ha determinato in £. 50.864.000 ed in £. 30.056.000 annue l'importo da erogare rispettivamente al Presidente ed ai Consiglieri INAIL; in £.162.000 quello relativo alla medaglia di presenza.

Con delibera 11 del 29 marzo 1999, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha dato attuazione all'art. 41, 1° comma, della legge 27.12.1997, n. 449, che ha affidato all'organo politico il compito di individuare i "Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione".

Con la citata delibera il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha considerato indispensabili:

-gli organi collegiali previsti dal D.Lgs n. 479 del 30 giugno 1994, nonché le loro articolazioni disciplinate dai rispettivi regolamenti interni;

-il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 267/1987, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 43/1990;

-la Commissione di disciplina istituita dall'art. 83 del Regolamento organico del personale approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio 1992;

-il Collegio arbitrale previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 e dagli artt. 26 e seguenti dell'Accordo di comparto 6 luglio 1995;

-il Comitato di vigilanza per l'applicazione del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale istituito dall'art. 37 del sopraindicato regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969;

- la Commissione di congruità a livello centrale di cui all'art. 61 del Regolamento di contabilità e di amministrazione;

- le Commissioni per le procedure contrattuali a livello centrale previste dall'art. 50 del predetto Regolamento di contabilità e di amministrazione;

-i Comitati Consultivi Provinciali istituiti dalla legge 3 dicembre 1962 n. 1712;

-la Commissione tecnico-scientifica di Vigorso di Budrio prevista dall'art. 8 del D.P.R. 782/1984;

-il Comitato scientifico della "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali" istituito con deliberazione n. 723 adottata dal Consiglio di amministrazione il 19 giugno 1996.

Il CIV ha provveduto nuovamente a tale compito con la Delibera n. 23 del 18 giugno 2001 confermando, sostanzialmente, quanto stabilito con la precedente delibera del 1998, inserendo peraltro i seguenti Organismi:

-Nucleo di valutazione e controllo strategico istituito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 220 del 3 giugno 1999;

-Comitato amministratore del fondo autonomo speciale ex art. 10 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999;

-Comitato di gestione del Casellario Centrale Infortuni previsto dagli artt. 15 e seguenti del Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

In relazione a quanto disposto dal citato art. 41 della legge 449/97, va riferito che l'art.18 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (finanziaria 2002) innovando radicalmente la materia prevede, al comma 2, che: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili. Per le restanti amministrazioni pubbliche si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi

collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

Scaduto il termine di cui al comma 2, senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali";

d) Il Direttore generale in carica è stato nominato con D.M. del 25 marzo 1999.

e) Il Collegio sindacale, si compone di sette membri: quattro in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tre del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio attualmente in carica è stato nominato con Decreto interministeriale Lavoro – Tesoro del 29 gennaio 1999 e si è insediato l'otto aprile 1999. E' stato successivamente integrato con decreto del 10 aprile 2001.

Con decreto del 9 maggio 2001 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, è stata fissata l'indennità di carica annua lorda spettante ai Presidenti ed ai componenti dei Collegi dei sindaci degli Enti pubblici previdenziali, determinando in £. 31.212.000, £.28.900.000, £.25.432.000 e £.6.936.000 annue gli importi da erogare rispettivamente al Presidente, al Vice Presidente, al Sindaco effettivo ed al Sindaco Supplente dell'INAIL ed in £.162.000 quello relativo alla medaglia di presenza.

Il Collegio dei sindaci ha effettuato 26 riunioni nel 1999, 18 nel 2000, e 13 nel 2001.

Esso ha partecipato a tutte le sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza e del Consiglio di amministrazione, nonché alle Commissioni di entrambi gli Organi quando ne ha ravvisato la necessità.